

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1965

Presidenza del Presidente
PICARDI

Intervengono il Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica Amministrazione Preti e i Sottosegretari di Stato per l'interno Amadei e per le finanze Vetrone.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« **Soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato** » (1342), d'iniziativa dei deputati Ceruti Carlo e Armato; Nannuzzi, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore Giraud, relatore, porta a conoscenza della Commissione il nuovo testo del disegno di legge predisposto dalla Sottocommissione nominata nella scorsa seduta: nel nuovo testo viene modificato l'articolo 2 — nel senso di estendere l'istituto del soprannumero a tutti i beneficiari del provvedimento — e sono soppressi gli articoli 3 e 4, il cui contenuto sarà trasfuso in un emendamento aggiuntivo (articolo 25-bis) da proporre al disegno di legge n. 1256, attualmente iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Dopo che i senatori Aimoni, Giuliana Nenni e Gianquinto hanno manifestato perplessità sul merito del provvedimento, come risulta modificato dalla Sottocommissione, il sottosegretario Vetrone, pur dichiarandosi sostanzialmente d'accordo col relatore, fa presenti alcune difficoltà che dall'approvazione del testo modificato deriverebbero all'Amministrazione finanziaria.

Il ministro Preti replica agli intervenuti, dichiarando che il nuovo testo del disegno di legge può essere approvato: peraltro, il Governo chiede un breve rinvio della discussione, per potersi pronunciare sull'emendamento aggiuntivo al disegno di legge n. 1256.

Dopo brevi interventi dei senatori Battaglia, Jodice, Aimoni, Giraud, Giuliana Nenni, Crespellani, Preziosi e Caruso, la Commissione, aderendo alla richiesta del relatore, decide di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

« **Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali** » (1378), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio).

Il senatore Giraud riferisce ampiamente sul disegno di legge, pronunciandosi a favore della sua approvazione.

Alla tesi del relatore si associa il senatore Zampieri, il quale si compiace col Governo

per l'articolazione del provvedimento, di cui apprezza altamente l'opportunità politica.

I senatori Battaglia, Jodice, Preziosi e Bartolomei sollevano alcune eccezioni concernenti in particolare il primo comma dell'articolo 21: a loro avviso, in tale comma, le parole: « nel primo giorno fissato » andrebbero sostituite con le altre: « nei giorni fissati ». I senatori Chabod, Palumbo, Battaglia e Preziosi reputano altresì necessario aggiungere al secondo comma dell'articolo 10, dopo le parole: « del comune di residenza anagrafico » le altre: « fatta eccezione per coloro che, iscritti da almeno 5 anni nei comuni di nascita ai sensi del secondo comma dell'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ne facciano espressa domanda al Comune di residenza elettorale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Dopo che il senatore Gianquinto, a nome del Gruppo comunista, ha preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti in Assemblea, si decide di rinviare alla prossima seduta il seguito dell'esame del disegno di legge, per consentire al Governo di esaminare gli emendamenti presentati.

IN SEDE DELIBERANTE

« Istituzione e ordinamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione » (1340), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il presidente Picardi comunica che la 6^a Commissione, nel corso del dibattito per il parere di sua competenza sul disegno di legge, ha ritenuto di chiedere al Presidente del Senato che il provvedimento sia deferito alla discussione delle Commissioni riunite 1^a e 6^a: ad avviso del presidente Picardi, non rimane, ormai, che attendere le decisioni del Presidente del Senato, e rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

Così rimane stabilito.

« Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo » (1255).

(Discussione e rinvio).

Il senatore Giraudò riferisce ampiamente, in senso favorevole, sul nuovo testo del

disegno di legge predisposto dalla Sottocommissione nominata nella seduta del 24 novembre.

Dopo interventi dei senatori Jodice, Bartolomei e Aimoni — ai quali replica il ministro Preti — si decide di chiedere alla Commissione finanze e tesoro un riesame degli emendamenti già presentati e non accolti per motivi di copertura, data l'irrelevanza finanziaria e la sostanziale equità degli emendamenti stessi.

La seduta termina alle ore 13,15.

GIUSTIZIA (2°)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1965

Presidenza del Presidente
SCHIETROMA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Gray, per concorso nel reato di diffamazione aggravata commessa col mezzo della stampa (articoli 110, 595, secondo e terzo comma del Codice penale e articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) » (Doc. 12).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore, senatore Caroli, richiamandosi anche alla discussione precedentemente svolta, sostiene che la rimessione di querela effettuata dagli interessati, pur non risultando formalmente accettata dal senatore Gray, rende sostanzialmente inutile la prosecuzione dell'esame sulla richiesta di autorizzazione a procedere.

I senatori Gramegna e Kuntze sostengono invece che è necessario che il Parlamento prenda preliminarmente una decisione; a loro avviso, il magistrato deve essere formalmente investito del procedimento, per potere poi, eventualmente, dichiarare estinto il reato.

Dopo interventi del senatore Monni e del presidente Schietroma, la Commissione decide un ulteriore rinvio dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere, per

consentire al relatore di assumere ulteriori informazioni sul procedimento.

« Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Caponi, per il reato di violenza privata continuata e aggravata (articoli 81 capoverso, 610-339 capoverso del Codice penale) » (Doc. 30).

(Esame).

Il relatore, senatore Monni, espone dettagliatamente i fatti dai quali ha tratto origine la richiesta di autorizzazione a procedere contro il senatore Caponi, sottolineando poi che l'intervento del senatore stesso era intimamente connesso con la sua funzione ed i suoi doveri di membro del Parlamento; per tali motivi, secondo il relatore, è opportuno negare l'autorizzazione a procedere. Dopo un breve intervento del senatore Nicoletti (il quale dichiara di concordare con le conclusioni del senatore Monni, aggiungendo poi che, a suo avviso, il reato non sussiste), la Commissione autorizza il relatore a presentare all'Assemblea una relazione contraria alla autorizzazione a procedere.

« Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Caponi, per il reato di cui all'articolo 45 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (inefficienza di dispositivo di illuminazione) » (Doc. 42).

(Esame).

Il relatore, senatore Caroli, chiarisce che il fatto che ha dato luogo alla domanda in esame non è in alcun modo connesso con le funzioni parlamentari; sostiene quindi la opportunità di accordare l'autorizzazione a procedere. Senza discussione la Commissione accoglie la proposta del relatore, autorizzandolo a riferire all'Assemblea in senso favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere.

« Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore De Dominicis, per i reati di omicidio colposo (articolo 589 del Codice penale) e di lesioni colpose continuate ed aggravate (articoli 81, prima parte e 590, in relazione all'articolo 583, parte prima, nn. 1 e 2 del Codice penale) » (Doc. 67).

(Esame).

Il relatore, senatore Monni, espone considerazioni analoghe a quelle svolte dal se-

natore Caroli a proposito della domanda di autorizzazione a procedere esaminata in precedenza, affermando che la mancanza di connessione tra il fatto imputato e l'attività politica consiglia di accordare l'autorizzazione a procedere. La Commissione, accogliendo l'avviso del relatore, lo autorizza a riferire in Aula in senso favorevole alla concessione.

« Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Berlingieri, per il reato di cui all'articolo 113 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (uso di dispositivi di segnalazione acustica) » (Doc. 90).

(Esame).

Il relatore, senatore Poët, dopo aver esposto l'episodio da cui ha tratto origine la richiesta di autorizzazione, chiarisce la natura non politica del fatto contestato e propone quindi di concedere l'autorizzazione stessa. La Commissione, senza discussione, autorizza il relatore a presentare all'Assemblea una relazione favorevole alla concessione.

« Domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Giorgio Almirante, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) » (Doc. 66).

(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore Caroli, illustra alla Commissione l'episodio che ha dato luogo alla richiesta di autorizzazione a procedere, sostenendo che la frase attribuita all'onorevole Almirante costituisce, a suo avviso, vilipendio delle Assemblee legislative; dopo avere ricordato che per lo stesso fatto la Giunta della Camera dei deputati ha già espresso parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Almirante, l'oratore propone che la Commissione si pronunci in senso egualmente favorevole alla richiesta. Il senatore Monni, d'accordo col relatore, sostiene che l'esplicazione del mandato parlamentare non può superare certi limiti e che pertanto è opportuno aderire alla proposta del senatore Caroli.

I senatori Pinna e Pace sostengono invece la natura squisitamente politica del fatto attribuito all'onorevole Almirante; a loro

avviso, la frase incriminata deve essere giudicata nel quadro del discorso politico di critica per il modo in cui si svolgeva una crisi governativa. I due oratori ricordano che recentemente la Commissione si è pronunciata in senso contrario alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di taluni cittadini, accusati di vilipendio delle Assemblee legislative per avere pronunziato frasi, a loro avviso, molto più ingiuriose di quella attribuita all'onorevole Almirante. Sostengono, in conclusione, che l'autorizzazione a procedere deve essere negata.

Dopo interventi del presidente Schietroma, dei senatori Ajroldi e Kuntze e la replica del relatore, la Commissione accoglie la proposta del senatore Ajroldi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, per conoscere con maggior precisione gli atti relativi alla deliberazione della Giunta della Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 12.

FINANZE E TESORO (5*)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1965

Presidenza del Presidente

BERTONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Athos Valsecchi e per il tesoro Belotti.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti » (211), d'iniziativa dei senatori Bergamasco ed altri.

(Discussione e rinvio).

Riferisce il senatore Martinelli, illustrando i precedenti legislativi in materia di trattamento tributario delle liberalità destinate a determinati scopi e precisando la portata del provvedimento in discussione, che estende il trattamento di favore per dette liberalità fino all'esenzione totale.

Il relatore conclude la sua esposizione proponendo il provvedimento all'approvazione della Commissione.

Si svolge quindi un ampio dibattito, nel quale si manifestano due tesi: la prima favorevole a un rinvio della discussione, in considerazione del fatto che la Commissione deve affrontare l'esame di un disegno di legge per la revisione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie; la seconda favorevole all'immediata discussione del provvedimento, in vista del vantaggio che deriverà allo Stato dal maggiore afflusso di liberalità ad enti ed istituti pubblici per fini quali la ricerca scientifica o la conservazione e l'incremento del patrimonio culturale ed artistico nazionale. A favore della prima tesi si pronunciano i senatori Gigliotti, Salari, Bosso, Salerni, Stefanelli, Pirastu, Parri e Pellegrino; tra questi, il senatore Gigliotti chiede anche che venga indicata la minore entrata che deriverebbe allo Stato dall'approvazione del provvedimento. Per la tesi dell'immediata discussione si pronunciano invece i senatori Militerni, Bosso, Conti, Artom ed il relatore Martinelli, il quale, per venire incontro alle perplessità manifestate da vari oratori circa l'eccessiva genericità del testo proposto, suggerisce di limitare la esenzione alle sole liberalità destinate a fini scientifici e culturali, chiedendo, peraltro, un breve rinvio al fine di elaborare un testo che tenga conto di tale restrizione.

Il sottosegretario per le finanze Valsecchi esprime quindi l'opposizione del Governo al provvedimento in discussione, motivandola con l'esigenza di attendere l'organico riassetto delle agevolazioni tributarie, nonché con la pericolosità di ogni precedente che introduca esenzioni di carattere soggettivo. Dopo brevi interventi del relatore Martinelli, dei senatori Pirastu ed Artom e del presidente Bertone, la Commissione accoglie la proposta di un breve rinvio.

« Concessione di un assegno annuo a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari » (1244).

(Discussione e rinvio).

Riferisce il senatore Militerni, osservando che il provvedimento si propone di esten-

dere ai titolari di pensione a carico delle Casse per i sanitari e per gli ufficiali giudiziari i miglioramenti del trattamento di quiescenza stabiliti dalla legge 26 luglio 1965, n. 965, a favore dei dipendenti degli Enti locali; dopo avere ricordato l'iter del provvedimento in sede governativa e fornito assicurazioni circa la copertura dell'onere, il relatore conclude raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

Il Presidente dà quindi lettura del parere della 10^a Commissione permanente, che suggerisce una più completa equiparazione tra le categorie cui si riferisce il disegno di legge e quelle beneficiarie dalla citata legge n. 965.

Il senatore Fiore, presente a norma dell'articolo 25 del Regolamento, illustra un emendamento sostitutivo al secondo comma dell'articolo 1, che modifica il meccanismo di calcolo dell'assegno annuo nel senso indicato nel parere della 10^a Commissione e prevede anche un mutamento della data di decorrenza del beneficio, conseguente alla precedente proposta di modifica.

Il relatore dichiara di non essere in grado di giudicare se la modifica proposta dal senatore Fiore implichi un onere sostenibile con le disponibilità attuali delle Casse; analogo dubbio manifesta il sottosegretario per il tesoro Belotti, il quale chiede un breve rinvio per approfondire l'esame della proposta del senatore Fiore, pur dichiarandosi favorevole in via di massima a tale proposta.

La richiesta di rinvio è quindi accolta dalla Commissione.

« **Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per ciechi** » (1427), d'iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Riferisce brevemente il senatore Lo Giudice, raccomandando l'approvazione del disegno di legge, al quale si dichiarano favorevoli anche i senatori Pirastu e Salerno.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

La seduta termina alle ore 11,50.

ISTRUZIONE (6^a)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1965

*Presidenza del Presidente
RUSSO*

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Gui.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Istituzione e ordinamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione** » (1340), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 1^a Commissione).

L'estensore del parere, senatore Donati, illustra il disegno di legge ponendone in risalto gli aspetti che investono direttamente la competenza della 6^a Commissione ed esprimendo altresì numerose riserve sulla sua formulazione; l'estensore del parere conclude manifestando l'avviso che il disegno di legge debba essere discusso dalle Commissioni riunite 1^a e 6^a.

Alle conclusioni dell'estensore si associa il senatore Piovano, il quale accenna altresì all'opportunità di emendamenti ai singoli articoli.

Dopo interventi del Presidente e del senatore Fortunati — che formula riserve sul merito del disegno di legge — la Commissione dà mandato al senatore Donati di comunicare verbalmente alla 1^a Commissione l'orientamento manifestatosi in seno alla 6^a Commissione; dà anche mandato al proprio Presidente di chiedere al Presidente del Senato, a norma dell'articolo 28, ultimo comma, del Regolamento, l'assegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite 1^a e 6^a.

IN SEDE REFERENTE

« **Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria** » (696).

« **Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati** » (282), d'iniziativa dei senatori Fortunati ed altri.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Giardina riferisce sul lavoro svolto dalla Sottocommissione nella riunione di ieri.

La Commissione esamina poi un emendamento aggiuntivo elaborato dalla Sottocommissione, nel quale si stabilisce che in relazione ai compiti previsti dall'articolo 3 l'insegnamento del professore aggregato assume carattere ufficiale, ai sensi dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato col regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Dopo interventi del senatore Monaldi e del ministro Gui, la Commissione approva l'emendamento aggiuntivo, con l'intesa che esso, in sede di coordinamento, sarà collocato nell'articolo 3 come penultimo comma. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti aggiuntivi, presentati rispettivamente dalla senatrice Tullia Romagnoli Caretoni e dai senatori Romano, Schiavetti ed altri, tendenti a modificare il suddetto articolo 62 del testo unico.

Il senatore Cassano, dal canto suo, ritira l'emendamento da lui presentato, che prevedeva l'emanazione di specifiche norme regolamentari per le esigenze delle singole facoltà.

In relazione alla discussione svoltasi in sede di Sottocommissione, il senatore Donati ritira l'articolo aggiuntivo 3-bis da lui proposto (tendente a vietare al professore aggregato ogni attività professionale al di fuori dell'ambito dell'organizzazione universitaria), con riserva di riproporlo in Assemblea.

Anche il senatore Romano ritira l'emendamento da lui presentato con i senatori Schiavetti, Granata ed altri (che tendeva ad ammettere i professori aggregati alla ripartizione dei finanziamenti assegnati alle facoltà o scuole per le esigenze didattiche e di ricerca) in relazione ai chiarimenti forniti in sede di Sottocommissione sul carattere pleonastico dell'emendamento stesso.

Il ministro Gui osserva che l'esigenza prospettata dall'emendamento Donati dovrà essere posta e discussa in altra sede, nel quadro cioè del riordinamento generale dell'Università. Circa l'emendamento Romano, conferma che esso è certamente superfluo, non essendovi alcun dubbio sul diritto degli aggregati, così come sono configurati nel provvedimento, di concorrere all'assegnazione dei fondi per la ricerca.

Il senatore Granata avverte comunque che l'emendamento Romano sarà riproposto in Assemblea, perchè il Ministro rinnovi in quella sede la dichiarazione testè fatta davanti alla Commissione.

È altresì ritirato dai senatori Romano, Schiavetti ed altri l'emendamento tendente ad aggiungere un articolo, che sancisca il divieto dell'assegnazione per incarico del posto di professore aggregato e la sua incompatibilità con l'assolvimento di funzioni amministrative o professionali alle dipendenze di qualsiasi ente pubblico o privato.

Senza discussione la Commissione approva quindi il nuovo testo dell'articolo 4 proposto dalla Sottocommissione. Esso stabilisce anzitutto che i professori aggregati fanno parte del Consiglio di facoltà e che, qualora il loro numero superi la metà dei professori di ruolo del Consiglio stesso, i professori aggregati eleggono a scrutinio segreto una loro rappresentanza pari al 50 per cento dei professori ordinari e straordinari costituenti il Consiglio di facoltà. Il secondo comma dell'articolo stabilisce che i professori aggregati non partecipano alle deliberazioni del Consiglio di facoltà che si riferiscano a copertura di cattedre di ruolo, o riguardino comunque professori di ruolo o fuori ruolo.

Il Presidente dà quindi lettura di un nuovo testo dell'articolo 5, elaborato dalla Sottocommissione. Il primo comma del nuovo testo propone che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi — sentito il parere della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione — entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, siano stabiliti le materie o i gruppi di materie affini cui vanno assegnati i posti di professore aggregato. Il secondo comma propone che la medesima procedura venga seguita nel caso di eventuali modificazioni. Nei successivi commi, l'articolo disciplina la ripartizione dei posti e il loro trasferimento ad altre materie o gruppi di materie.

Sui primi due commi dell'articolo si svolge un'ampia discussione: il relatore Giardina e il senatore Monaldi manifestano la loro perplessità in ordine al testo elaborato dalla Sottocommissione, al quale si dichiara invece favorevole il senatore Romano.

Il ministro Gui esprime le sue riserve sulla proposta di attribuire al Ministro il compito, estremamente arduo e complesso, di fissare con decreto, sia pure su parere del Consiglio superiore, le affinità fra le varie discipline che fanno parte dei corsi delle singole facoltà; manifesta invece la sua preferenza per un sistema che attribuisca alle singole facoltà il diritto di formulare proposte, sulle quali sia poi chiamato a pronunciarsi il Ministro stesso, sentito il parere del Consiglio superiore.

Alle riserve del Ministro si associano i senatori Moneti, Donati, Cassano e Monaldi e il relatore Giardina; i senatori Cassano e Monaldi prospettano anche l'opportunità che sia eliminato dal testo del provvedimento ogni riferimento a discipline affini e che si parli solo di gruppi di materie.

La senatrice Romagnoli Caretoni, in considerazione della stretta connessione fra la materia disciplinata dall'articolo 5 e quella di cui tratta il successivo articolo 6, propone che la deliberazione sull'articolo 5 venga rinviata, in attesa che sia definita la questione dei concorsi per i professori aggregati. La proposta, alla quale si associano il senatore Donati e la senatrice Lea Alcidi Rezza, è accolta dalla Commissione.

Il Presidente avverte che la Sottocommissione tornerà a riunirsi giovedì 9 dicembre alle ore 11 (proseguendo eventualmente i suoi lavori nel pomeriggio del giorno stesso) per l'esame dei successivi articoli del disegno di legge e degli emendamenti ad essi proposti.

Il seguito dell'esame dei due disegni di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

« Proroga dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1970 della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termite » (1413), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il Presidente riferisce sul disegno di legge, proponendolo all'approvazione della Commissione.

Dopo brevi osservazioni del senatore Granata, favorevole al disegno di legge, la Commissione, senza ulteriore discussione, appro-

va i due articoli e il provvedimento nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Limoni, richiamandosi al mandato ricevuto dalla Commissione nella seduta del 27 ottobre scorso di riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 909 (concernente alcune categorie d'insegnanti dell'ex Territorio di Trieste) e di studiare altresì una diversa formulazione dell'articolo relativo alla copertura finanziaria, comunica di aver elaborato una nuova norma di copertura, sulla quale ritiene di potere avere l'assenso della Commissione finanze e tesoro. In relazione a tale prospettiva, ritiene che la Commissione potrebbe chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante per la definitiva approvazione.

La Commissione prende atto delle dichiarazioni del relatore e, all'unanimità, dà incarico al Presidente di inoltrare la richiesta per l'assegnazione del suddetto disegno di legge in sede deliberante, qualora la 5ª Commissione esprima parere favorevole sul nuovo testo suggerito dal relatore stesso.

La seduta termina alle ore 12.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7°)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1965

Presidenza del Presidente
GARLATO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici de' Cocci e per i trasporti e l'aviazione civile Lucchi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni degli anni dal 1959 al 1964 ad alcune ferrovie in regime di concessione all'industria privata » (1264).

(Discussione ed approvazione).

Riferisce brevemente il senatore Lombardi, raccomandando alla Commissione l'ap-

provazione del disegno di legge, che prevede una spesa di 314 milioni per sistemare gli impianti — danneggiati da gravi perturbamenti atmosferici, verificatisi negli anni dal 1959 al 1964 — delle ferrovie provinciali modenesi, della ferrovia Domodossola-Locarno, delle Ferrovie complementari della Sardegna e Strade ferrate sarde, della ferrovia Sangritana e della ferrovia Brescia-Iseo-Edolo.

Dopo un breve intervento del senatore Crollalanza, anch'egli favorevole, prende la parola il sottosegretario Lucchi, il quale rileva che il provvedimento in esame s'inquadra nel sistema delle disposizioni legislative vigenti in materia di ferrovie in concessione, e raccomanda alla Commissione la approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva quindi il provvedimento senza modificazioni.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, che detta norme per la formazione del piano regolatore generale degli acquedotti** » (1289).

(Esame).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 23 novembre scorso la Commissione decise, su pressante richiesta del sottosegretario di Stato de' Cocci, di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante. La richiesta non è stata tuttavia inoltrata, poichè si è rilevato che il provvedimento contiene, tra l'altro, la proroga di un termine che si riferisce ad una delega legislativa al Governo. Il Presidente invita pertanto la Commissione ad esaminare il disegno di legge in sede referente.

Riferisce quindi il senatore Focaccia il quale, dopo essersi dichiarato favorevole all'approvazione del provvedimento in esame, espone succintamente lo stato dei lavori per la formazione del piano regolatore degli acquedotti ed avanza dei dubbi circa la possibilità che il progetto del piano stesso possa essere completato entro il nuovo termine di due anni concesso dal disegno di legge. Il senatore Focaccia auspica inoltre che si proceda ad uno studio più ampio, per la formulazione di un piano di tutte le

esigenze idriche del Paese e non soltanto di quelle relative all'acqua potabile.

Si apre successivamente la discussione, alla quale partecipano i senatori Guanti, Crollalanza e Fabretti: tutti gli oratori, pur dichiarandosi favorevoli all'approvazione del provvedimento, lamentano che il Governo non abbia presentato tempestivamente il disegno di legge per la proroga dei termini che sono scaduti nel marzo scorso, ed auspicano che gli studi in questione procedano con rapidità maggiore di quanto sinora non sia avvenuto.

Dopo brevi interventi dei senatori Genco e Corbellini ed una replica del relatore Focaccia, prende la parola il sottosegretario de' Cocci, il quale dichiara che gli studi sono proceduti con la massima celerità possibile, data la difficoltà delle indagini richieste; il rappresentante del Governo fornisce quindi spiegazioni a proposito del ritardo con cui il disegno di legge è stato presentato.

Dopo un breve esame del testo degli articoli, la Commissione dà mandato di fiducia al senatore Focaccia, per la presentazione della relazione favorevole all'approvazione del progetto di legge. Il senatore Guanti si riserva di proporre in Assemblea un emendamento di carattere formale a proposito della proroga di termini già scaduti.

« **Norma transitoria per accelerare i programmi edilizi delle cooperative** » (1341), d'iniziativa dei deputati Calvetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il Presidente rileva l'assenza del relatore, senatore Zannier, il quale ha fatto sapere che sarebbe potuto intervenire alla seduta solo nella tarda mattinata, a causa di un contrattempo di carattere ferroviario.

Il senatore Giancane fa presente che, ove la Commissione intendesse procedere all'esame del disegno di legge, egli sarebbe costretto ad avanzare una proposta sospensiva, poichè il suo Gruppo politico, in seno al quale si sono manifestate perplessità sul contenuto del provvedimento, non ha ancora deciso la linea di condotta da seguire in proposito.

Il senatore Fabretti dichiara che il Gruppo comunista non è favorevole ad ulterio-

ri deroghe alla legge n. 167 del 1962, e ricorda che anche in seno alla competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento, i rappresentanti della sua parte politica hanno votato contro il disegno di legge.

Quindi il sottosegretario de' Cocci chiede che la Commissione, senza entrare nel merito del provvedimento, chieda al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante. Dopo un ulteriore breve dibattito, la richiesta del Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici è accolta, pur riservandosi ciascun Gruppo politica piena libertà di condotta in tale sede.

La seduta termina alle ore 11,20.

AGRICOLTURA (8ª)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1965

*Presidenza del Presidente
DI ROCCO*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cattani.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti** » (1346).

Il senatore Cittante, estensore del parere, afferma che il disegno di legge risponde agli stessi criteri che nel 1954 portarono, per la prima volta, lo Stato ad intervenire con un proprio contributo, per assicurare la protezione contro le malattie ad una categoria che da sola non avrebbe potuto sopportarne gli oneri, e sottolinea che alla base del provvedimento è, ovviamente, il disavanzo delle gestioni delle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti. Passando ad analizzare le cause di questo fenomeno, l'oratore ricorda che esso è comune a tutti gli enti gestori dell'assicurazione malattia in conseguenza dell'aumento dei costi; si sofferma quindi, in particolare, sulla maggiore percentuale di anziani rispetto

alla media generale (da cui deriva un maggiore importo delle rette di degenza), sull'aumento dei compensi dovuti ai sanitari ospedalieri, sull'ascesa dei costi dell'assistenza specialistica, sull'accresciuto ricorso alle prestazioni da parte degli assistibili.

Infine, dopo un dettagliato esame critico del vigente sistema contributivo, il senatore Cittante invita la Commissione ad esprimere parere favorevole sul disegno di legge, affermando che esso rappresenta una prova concreta di solidarietà nei confronti delle categorie coltivatrici e costituisce un valido riconoscimento delle difficoltà che si frappongono alla realizzazione dell'equilibrio finanziario delle gestioni dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti con i soli proventi dei contributi a carico della categoria beneficiaria delle prestazioni.

Il senatore Compagnoni, annunciando il voto contrario della sua parte politica, rinnova le critiche del Gruppo comunista contro la vigente organizzazione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

Il senatore Cataldo considera esiguo lo stanziamento previsto nel disegno di legge e si riserva di intervenire in Assemblea sul problema generale.

Infine, dopo brevi interventi dei senatori Grimaldi, Moretti e Carelli (quest'ultimo suggerisce l'inserzione di una raccomandazione nel testo del parere), la Commissione approva, a maggioranza, il parere favorevole redatto dal senatore Cittante.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifiche alle disposizioni concernenti il rilascio e la durata delle licenze di pesca** » (883), d'iniziativa dei senatori Orlandi ed altri.

(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore Rovella, inizia la sua esposizione osservando che i presentatori del disegno di legge si sono proposti di remediare al disagio in cui annualmente vengono a trovarsi gli aspiranti alla licenza di pesca, che debbono sottostare alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987. Egli aggiunge che le lamentele sono da tempo diffuse e che la notizia della presentazione del disegno di legge ha provocato favorevoli commenti, per il fine di agevolazione pro-

posto, da parte di giornali, amministrazioni locali, associazioni di pescatori ed enti affini.

È sorta tuttavia qualche discordanza sul modo di ovviare agli inconvenienti: è generalmente accettato che si aumenti la durata della licenza da annuale a quinquennale, mentre è ritenuta non pratica l'applicazione della marca sul libretto-licenza (evidentemente in rapporto al problema della successiva ripartizione del provento). Si è pure auspicata una legge più completa, che preveda, per esempio, l'assenso degli esercenti la patria potestà o la tutela per le persone di età inferiore al diciottesimo anno, l'opportunità di non rilasciare o rinnovare la licenza per un periodo di cinque anni a chi abbia riportato condanne per reati di pesca, l'immediato ritiro della licenza a chi incorra in simili pene e l'istituzione di una licenza temporanea per stranieri.

A questi e ad altri rilievi ha aderito la Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura, ed il relatore, in seguito ai contatti presi col primo firmatario del disegno di legge e coi rappresentanti di enti particolarmente competenti, annuncia di aver predisposto un testo modificato, che sottopone alla Commissione.

Quindi, su proposta del senatore Carelli e del Sottosegretario di Stato, che ritengono necessario un approfondimento dello studio del disegno di legge, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme sulla produzione avicola » (1238), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni).

La Commissione esamina gli articoli del disegno di legge.

Il senatore Carelli propone una modifica alla collocazione degli articoli, i quali vengono tutti approvati tranne l'articolo 7; di tale articolo aveva proposto la soppressione il senatore Medici nella seduta del 17 novembre scorso.

Il senatore Carelli insiste (e il Sottosegretario di Stato si dichiara d'accordo) su una raccomandazione fatta nella seduta del 17 novembre in relazione alla parteci-

pazione attiva del veterinario provinciale negli adempimenti indicati dall'articolo 1.

Infine il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 11.

INDUSTRIA (9°)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1965

*Presidenza del Presidente
BUSSI*

Intervengono il Ministro del commercio con l'estero Mattarella ed il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Scarlato.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari » (1425), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Il relatore, senatore Bonafini, illustra la portata del provvedimento, mettendo in rilievo l'importanza dell'esportazione dei prodotti ortoflorofrutticoli per la bilancia commerciale italiana e sottolineando quei punti del disegno di legge in esame, in cui si pongono delicati problemi di natura giuridica.

L'oratore si richiama, in proposito, alle perplessità espresse nel parere della Commissione finanze e tesoro, soprattutto laddove si rileva che « mancano nel disegno di legge in esame, in modo assoluto, talune disposizioni come quella concernente le società in nome collettivo, le società di fatto e le società in accomandita semplice ». Dopo essersi soffermato anche su altri punti essenziali del disegno di legge ed averne esaminato le singole norme, il relatore, pur sottolineando l'urgenza del provvedimento, propone di affidare ad una Sottocommissione l'ulteriore esame del testo pervenuto dalla Camera, al fine di apportarvi eventuali modifiche.

Il senatore Audisio accoglie la conclusione del relatore e si chiede se sia costituzionalmente legittimo un provvedimento che, nella sua sostanza, non pone sullo stesso piano tutti i cittadini. L'oratore osserva in proposito che l'«occasionalità» dell'attività di un esportatore non può costituire criterio discriminatorio per la non iscrizione nell'albo. Il senatore Audisio aggiunge altri motivi di perplessità concernenti la genericità della formulazione di alcune norme.

Il senatore Jannuzzi, replicando al senatore Audisio, osserva che esiste un problema non di costituzionalità, bensì di merito, circa i vincoli che il provvedimento imporrebbe alla iniziativa privata, il che desta perplessità in ordine ai rapporti fra la legislazione italiana e quella del MEC; aggiunge inoltre che, a suo avviso, esistono nel provvedimento sanzioni penali eccessive, che possono essere comminate solo dalla magistratura ordinaria, e norme che potrebbero definirsi pleonastiche. Prospetta infine la possibilità che il provvedimento sia opportunamente modificato.

Dopo che il senatore Bergamasco ha aderito alla proposta di nominare una Sottocommissione, il senatore Trabucchi dichiara di concordare con le osservazioni e le perplessità manifestate sul testo approvato dalla Camera dei deputati e rileva, tra l'altro, l'opportunità che sia ripristinata la norma del provvedimento governativo, non accolta dall'altro ramo del Parlamento, relativa all'emanazione di un regolamento per l'applicazione della legge.

Il senatore Grimaldi, dopo avere contestato la validità di talune perplessità manifestate, insiste sull'urgenza del provvedimento e sulla necessità di garantire la bontà della merce esportata e l'efficienza degli esportatori.

Il senatore Cerreti ed il senatore Bernardi manifestano la propria contrarietà di principio nei confronti della legislazione fondata sull'istituto degli Albi professionali (che spesso favoriscono posizioni di monopolio).

Il senatore Carubia, dopo aver dichiarato di condividere le perplessità manifestate dai precedenti oratori, chiede al Ministro il motivo per cui, in base all'articolo 6, si è affidato al Commissario del governo nelle

regioni, e cioè ad un organo di controllo, anziché all'assessore competente, il potere di emanare il decreto di nomina della commissione incaricata dell'istruttoria sulle domande di iscrizione agli Albi nazionali.

Prende poi la parola il ministro Mattarella: egli sostiene la necessità di eliminare il disordine esistente in un settore particolare dell'esportazione, disordine che si dimostra pregiudizievole per l'economia nazionale; e dopo essersi richiamato alle norme in vigore, illustra i motivi che hanno suggerito l'istituzione dell'Albo, accentrato a livello nazionale, e osserva che le perplessità manifestate nei confronti del principio degli Albi dovrebbero essere estese a tutti i settori.

Il Ministro rileva quindi che non esiste contrasto tra il provvedimento in esame e la legislazione del MEC e che è necessario difendere l'importazione italiana nei confronti di una mancanza di esperienza che spesso si manifesta nella «occasionalità» dell'attività dell'esportatore. Dopo aver offerto altri schiarimenti ai vari oratori intervenuti, il Ministro conclude auspicando che il provvedimento abbia a concludere al più presto il suo iter.

Si procede quindi alla nomina della Sottocommissione, che risulta composta dal presidente Bussi, dal relatore Bonafini e dai senatori Audisio, Bernardinetti, Cerreti, Lattanza, Trabucchi e Veronesi. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

« Estensione alle Fiere di Foggia, Palermo, Messina, Reggio Calabria e Cagliari delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno » (1428), d'iniziativa dei deputati Gioia ed altri; De Meo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Dopo che il relatore, senatore Molinari, si è espresso in senso favorevole all'approvazione del provvedimento, si dà lettura del parere della 5ª Commissione, che manifesta perplessità in ordine al finanziamento degli Enti fieristici.

Prende quindi la parola il senatore Jannuzzi, il quale, prima di esporre il parere della Giunta per il Mezzogiorno, osserva che le perplessità della 5ª Commissione non

hanno riferimento all'articolo 81 della Costituzione.

L'oratore rileva quindi che la Giunta per il Mezzogiorno è favorevole al disegno di legge, che non interpreta, ma modifica la legge 26 giugno 1965, n. 717. Aggiunge che il senatore Indelli ha proposto un emendamento all'articolo unico, tendente ad includere nel provvedimento l'Ente autonomo della Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo; rileva inoltre che il settore dovrebbe essere regolato dal Governo in maniera organica e definitiva.

Il senatore Jannuzzi osserva quindi che i fondi della Cassa per il Mezzogiorno sono destinati a fini direttamente produttivi. Le Fiere hanno inoltre, a suo avviso, un raggio di azione che si estende anche ai settori dell'agricoltura e del turismo. Sarebbe quindi opportuno che i componenti Ministeri intervenissero direttamente in favore delle Fiere stesse, anche perchè gli interventi della Cassa sono aggiuntivi e non sostitutivi. Ritiene inoltre, in ogni caso, indispensabile porre un limite finanziario agli interventi della Cassa.

Il senatore Bonafini, richiamandosi a precedenti dibattiti della 9ª Commissione su tali argomenti, manifesta le sue perplessità per un eccessivo ampliamento dei contributi alle Mostre e Fiere, che non trovi la sua base in un'organica regolamentazione; annuncia quindi l'astensione dal voto del suo Gruppo.

La senatrice Graziuccia Giuntoli richiama l'attenzione della Commissione sulla funzione delle Fiere, dichiara di concordare sulla necessità di un'organica regolamentazione del settore ed auspica una sollecita approvazione del provvedimento.

Il senatore Montagnani Marelli prospetta l'opportunità di un rinvio della discussione, date le perplessità manifestate dagli oratori intervenuti e dalla 5ª Commissione.

Quindi il presidente Bussi dà lettura di un telegramma del ministro Pastore, il quale manifesta la propria opposizione al provvedimento.

Il senatore Trabucchi osserva che non esiste un problema di copertura a termini dell'articolo 81 della Costituzione. La 9ª Commissione può quindi pronunciarsi sull'opportunità o meno che la Cassa per il Mezzogior-

no destini una parte dei suoi fondi ai fini perseguiti dal provvedimento in esame. L'oratore auspica che, in ogni caso, si limiti il più possibile l'indirizzo di un indiscriminato finanziamento, che non tenga conto di un criterio programmatico d'incentivazione dei contributi. Si pronuncia quindi a favore del disegno di legge, auspicando che gli interventi della Cassa incidano in modo particolare sugli impianti delle Fiere, quando queste ne abbiano imprescindibile bisogno; manifesta, infine, alcune perplessità sulla estensione del provvedimento alla Fiera di Napoli.

Il senatore Jannuzzi, dopo aver ribadito che non esistono ostacoli connessi con l'articolo 81 della Costituzione, osserva che le perplessità del senatore Trabucchi non tengono conto del fatto che molte attività dell'IRI nel Mezzogiorno beneficiano dei finanziamenti della Cassa.

Il senatore Indelli insiste sul suo emendamento.

Il sottosegretario Scarlato esprime il parere favorevole del Ministero dell'industria; dichiara tuttavia di non opporsi alla proposta di rinvio della discussione. Tale proposta è quindi approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Norme sull'organizzazione del lavoro portuale** » (968), d'iniziativa dei senatori Battaglia ed altri. (Parere alle Commissioni riunite 7ª e 10ª).

Su proposta del senatore Bernardinetti, estensore del parere, che manifesta alcune perplessità, la Commissione delibera di proporre alle Commissioni competenti un rinvio della discussione, fino a quando l'apposita commissione interministeriale abbia terminato i propri lavori.

« **Modifica alle norme della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato contemplata nella legge 18 aprile 1962, n. 230** » (1367), d'iniziativa del senatore Genco.

(Parere alle Commissioni riunite 7ª e 10ª).

Su proposta dell'estensore del parere, senatore Berlanda, la Commissione si pronuncia in senso non favorevole al provvedimento.

La seduta termina alle ore 12,40.

LAVORO (10ª)

MERCLEDÌ 1° DICEMBRE 1965

Presidenza del Presidente
Simone GATTO

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« Tutela del lavoro minorile » (1125).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Presidente fa presente che il relatore, senatore Macaggi, e il sottosegretario Martoni gli hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna. Quindi, dopo aver inviato al senatore Macaggi, assente per motivi di salute, gli auguri di pronta guarigione, affida al senatore Torelli l'incarico di sostituirlo nella discussione del disegno di legge, il cui seguito viene rimandato alla prossima seduta.

PER LA MORTE DEL DOTTOR GIOVANNI CARAPEZZA

Il Presidente pronuncia parole di cordoglio per la recente scomparsa del Direttore generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro, dottor Giovanni Carapezza, del quale ricorda le preclare doti di valente ed instancabile funzionario.

Alla commemorazione dello scomparso si associa tutta la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,30.

IGIENE E SANITÀ (11ª)

MERCLEDÌ 1° DICEMBRE 1965

Presidenza del Presidente
ALBERTI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Volpe.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

IN SEDE DELIBERANTE

« Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica » (1320).

(Discussione ed approvazione).

In apertura di seduta, il Presidente comunica che la richiesta avanzata dalla Commissione per l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante è stata accolta dal Presidente del Senato.

Egli riferisce quindi alcuni dati recenti relativi agli ottimi risultati ottenuti con la vaccinazione antipolio, particolarmente in Grecia: da tali dati emerge che, ai fini dell'eradicazione della malattia, occorre raggiungere almeno una media dell'ottanta per cento dei vaccinati.

Prende poi la parola il relatore, senatore Samek Lodovici, il quale si richiama alla relazione già svolta in sede referente e raccomanda alla Commissione la sollecita approvazione del disegno di legge.

Su proposta del Presidente — che rileva come sul provvedimento stesso si sia già delineato un ampio consenso da parte della Commissione — si conviene di tralasciare la discussione generale per passare immediatamente all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato nel testo governativo.

Sull'articolo 2, il senatore Maccarrone rileva che già esiste una legislazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie, per cui si chiede se non sia il caso di uniformarsi ad essa, anzichè adottare nuove norme. L'oratore propone inoltre che, pur lasciando al Ministero della sanità l'onere della spesa, lo acquisto e la distribuzione del vaccino vengano affidati agli Enti locali in forma decentrata. A tale proposta si dichiara contrario il sottosegretario Volpe, il quale precisa che solo il Ministero della sanità può avere una visione globale, mentre acquisti decentrati e frammentari non farebbero che creare confusione e ritardi, tanto più gravi in quanto è noto che la vaccinazione antipolio risulta più efficace quanto è più concentrata nel tempo.

Al punto di vista del rappresentante del Governo si associa il senatore Ferroni, dopodichè l'articolo 2 è approvato con un emendamento formale proposto dal relatore e con

l'astensione dei senatori del Gruppo comunista.

L'articolo 3 è approvato con un emendamento suggerito nel parere della Commissione giustizia e fatto proprio dal senatore Maccarrone, per cui viene soppressa la specificazione della misura minima della ammenda.

Approvati senza modificazioni gli articoli 4, 5 e 6, il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

« **Del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo** » (452), d'iniziativa dei senatori Terracini e Alberti.

(Seguito della discussione e rinvio).

Riferisce il senatore Di Grazia: egli osserva che, ancorchè il disegno di legge in esame possa apparire, a prima vista, molto semplice nella sua enunciazione, e meritevole del massimo favore da parte della Commissione, nondimeno l'applicazione pratica del divieto proposto presenta non poche difficoltà, per i delicati problemi che esso investe fin d'ora e per gli altri che certamente sorgeranno in avvenire, qualora venga accolto integralmente il testo presentato.

Il relatore riporta quindi i dati scientifici relativi all'inquinamento prodotto dal fumo in ambienti chiusi ed ammette che, da un punto di vista strettamente igienico-sanitario, il disegno di legge dovrebbe essere senz'altro approvato; tuttavia, a suo parere, non è lecito trascurare l'aspetto economico-sociale del problema, egualmente meritevole della massima attenzione e che deve indurre a procedere con una certa cautela, giacchè dal provvedimento saranno danneggiati gli imprenditori cinematografici e teatrali e sarà sacrificata la grande massa dei fumatori. L'oratore conclude affermando la necessità di trovare una soluzione intermedia che contemperì le due opposte esigenze: propone a tal fine un emendamento, per il quale il divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo vale soltanto nel caso che questi ultimi non siano attrezzati con depuratori d'aria abbastanza efficienti, secondo norme dettate e controllate dall'autorità sanitaria competente.

Si apre quindi un ampio dibattito. Favorevoli al provvedimento si dichiarano: il

senatore D'Errico, il quale illustra succintamente la gravità dei danni prodotti dal fumo e le malattie che esso può causare o favorire; il senatore Bonadies, che deplora che i divieti di fumare già esistenti non vengano rispettati; il senatore Perrino, il quale ritiene che le norme previste siano anzi di portata troppo limitata ed afferma che l'Italia, fra tutti i Paesi civili, è l'unico in cui non sussista ancora il divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo; il senatore Zonca, che esprime qualche perplessità circa la capacità dei gestori di sale cinematografiche a far osservare il divieto; il senatore Maccarrone, che mette in rilievo, oltre al danno e al fastidio prodotto dal fumo, gli oneri non indifferenti a cui i gestori stessi dovrebbero sottoporsi per depurare l'aria durante gli spettacoli.

In senso favorevole si esprimono anche il senatore Sellitti ed il senatore Samek Lodovici; quest'ultimo ricorda un ordine del giorno approvato dalla Commissione il 3 aprile 1962 nel quale si sollecitava il Governo a svolgere azione di propaganda sugli effetti deleteri del fumo; a suo parere, tale propaganda, nonostante diverse iniziative attuate dal Ministero e specificate in una lettera di cui egli dà lettura, non ha dato ancora i frutti sperati. D'accordo con il provvedimento, infine, si dichiara il senatore Cassini, il quale esprime i suoi dubbi sulla reale efficacia dei prospettati purificatori d'aria.

In senso contrario al divieto si pronuncia invece il senatore Ferroni, ritenendo troppo drastiche le norme proposte. A prescindere dall'espressione, a suo parere piuttosto generica, di « locali di pubblico spettacolo », che può dar luogo a difficoltà di interpretazione, egli ritiene che sotto un profilo umano non si possa imporre un simile divieto ai fumatori (ed ora sempre più anche alle fumatrici) che rappresentano la stragrande maggioranza della popolazione. L'oratore aggiunge che il divieto di fumare recherebbe notevoli danni economici al settore dello spettacolo, fintantochè non si sia raggiunto un grado di educazione sanitaria tale da indurre gli spettatori alla astensione volontaria dal fumo. Conclude proponendo di accogliere il suggerimento del

relatore e di incoraggiare l'opera di propaganda antifumo a cui accennava il senatore Samek Lodovici.

A queste argomentazioni si associa il senatore Cremisini, rilevando che esistono già norme precise per il ricambio e la depurazione dell'aria nei locali di pubblico spettacolo: basterebbe quindi imporne il rispetto da parte delle autorità competenti o se tali misure si dimostrassero ormai inadeguate, migliorare e potenziare gli impianti, giacchè la tecnica moderna consente, a suo parere, un condizionamento dell'aria sufficiente ad annullare la pericolosità del fumo negli ambienti chiusi.

Il sottosegretario Volpe, in un breve intervento, dopo essersi espresso in senso nettamente favorevole al disegno di legge — che essendo ispirato alla tutela della salute pubblica è visto col massimo interesse dal Ministero della sanità — auspica che il divieto del fumo sia esteso ad altri campi e che esso venga fatto osservare rigorosamente laddove esiste (ad esempio, sui mezzi di trasporto).

Conclude la discussione generale il relatore; egli riafferma che, se è possibile con mezzi meccanici eliminare o ridurre al minimo l'inquinamento prodotto dal fumo nei locali di pubblico spettacolo, non c'è motivo di sottoporre tutta la popolazione ad un sacrificio e ad una costrizione individuale penosa e socialmente antieconomica; insiste pertanto sugli emendamenti proposti.

Chiusa la discussione generale, viene posto in votazione l'articolo 1, che, dopo un breve chiarimento del senatore Terracini, è approvato con alcuni emendamenti concordati fra i senatori Ferroni, Cremisini e D'Er-rico, per precisare il concetto generico di « locali di pubblico spettacolo ». Il nuovo testo risulta quindi del seguente tenore: « È vietato fumare nei locali chiusi, adibiti a pubbliche rappresentazioni teatrali, cinematografiche o a concerti ».

Quindi, data l'ora tarda, il Presidente rin-via il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,40.

GIUNTA CONSULTIVA PER IL MEZZOGIORNO

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1965

Presidenza del Presidente
JANNUZZI

La seduta ha inizio alle ore 9,20.

« Estensione alle Fiere di Foggia, Palermo, Messina, Reggio Calabria e Cagliari delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno » (1428), d'iniziativa dei deputati Gioia ed altri; De Meo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 9ª Commissione) (Seguito e conclusione).

Il presidente Jannuzzi riassume i termini del dibattito svoltosi nella precedente seduta e dà lettura di uno schema di parere da lui predisposto sul disegno di legge.

In tale schema il Presidente ricorda, anzitutto, la funzione di utilità generale delle manifestazioni fieristiche, in particolare di quelle che hanno luogo nelle regioni meridionali e nelle isole, la cui azione indubbiamente coincide con le finalità perseguite dalla politica di sviluppo economico e sociale per il Mezzogiorno: non può disconoscersi, pertanto, che l'applicazione delle agevolazioni creditizie agli Enti fieristici contemplati nel disegno di legge abbia una ragionevole giustificazione, data l'importanza della funzione di tali fiere che — sebbene più limitata di quella della Fiera del Levante — si esplica in vari settori economici e specialmente in quello della produzione agricola, che la Giunta ha ripetutamente affermato dover essere energicamente sostenuta.

Il Presidente propone perciò di esprimere parere favorevole sul disegno di legge. Ritiene opportuno, peraltro, che siano contemporaneamente sottoposte all'attenzione della Commissione di merito alcune considerazioni.

In primo luogo, occorrerebbe che, una volta approvato il disegno di legge in esame, tutta questa materia fosse disciplinata con una norma di carattere generale, onde non accada in futuro che si debba, per ogni caso particolare, far ricorso alla emanazione di una legge.

In secondo luogo, constatato che il provvedimento non implicherebbe, in sostanza, problemi di copertura finanziaria, si riterrebbe che il finanziamento del settore delle manifestazioni fieristiche non debba risolversi a totale carico della Cassa per il Mezzogiorno, i cui interventi debbono conservare il carattere aggiuntivo previsto dalla legge, rispetto agli interventi degli organi ordinari, mentre appare evidente che al problema sono interessati anche i Ministeri dell'industria, dell'agricoltura e del turismo.

Il senatore Indelli propone, a questo punto, di integrare il parere suggerendo di aggiungere, agli Enti fieristici considerati nel disegno di legge, la Fiera d'Oltremare di Napoli.

In brevi interventi i senatori Crollalanza, Criscuoli e Salerno manifestano avviso favorevole al parere illustrato dal Presidente ed all'aggiunta proposta dal senatore Indelli. La Giunta dà, quindi, mandato al Presidente di trasmettere alla Commissione di merito il parere favorevole, nei termini suindicati, tenendo conto anche della proposta del senatore Indelli.

La seduta termina alle ore 9,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1ª Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Giovedì 2 dicembre 1965, ore 10

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1337) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

Adeguamento dell'articolo 77 della legge 29 marzo 1956, n. 288, alla nuova di-

sciplina introdotta dalla legge 5 novembre 1962, n. 1695, in materia di documenti caratteristici del personale delle Forze armate (1241).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (1378) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Soppressione della Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche ed istituzione di due distinte Direzioni generali, una per l'urbanistica e l'altra per le opere igieniche nel Ministero dei lavori pubblici (1441).

5ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Giovedì 2 dicembre 1965, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Concessione al Governo di una delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale (695).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (763).

2. GIANCANE ed altri. — Modificazioni, a favore di aziende patrimoniali ittiche, dell'articolo 3 della legge 21 giugno 1960, n. 649, relativa all'attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali (782).

3. Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale (1215-Urgenza).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza (541).

2. BERGAMASCO ed altri. — Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per la liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti (211).

3. Concessione di un assegno annuo a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (1244).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati VICENTINI ed altri. — Modificazione dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito, con modificazioni, nella legge 12 aprile 1964, n. 191, per quanto concerne le Banche popolari cooperative (1004) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro (1274) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati (1052) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Agevolazioni a favore dei titolari di licenze di coltivazione del tabacco per manifesto, di cui al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 (1069) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Giovedì 2 dicembre 1965, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Tutela del lavoro minorile (1125).

2. INIZIATIVA POPOLARE. — Giusta valutazione della capacità lavorativa della donna contadina (182).

3. INIZIATIVA POPOLARE. — Parificazione e miglioramento dei trattamenti previdenziali dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura (425).

4. FIORE ed altri. — Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dalla assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione (209).

5. MONALDI e RUBINACCI. — Estensione del beneficio della gratifica natalizia ai pensionati dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (390).

6. RUBINACCI. — Estensione della gratifica natalizia prevista dall'articolo 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ai pensionati iscritti a Casse e Fondi sostitutivi e integrativi dell'assicurazione obbligatoria (401).

II. Esame dei disegni di legge:

1. CIPOLLA ed altri. — Parificazione del trattamento di malattia per mezzadri, coloni e coltivatori diretti ed assunzione da parte dell'INAM dell'assistenza malattia dei coltivatori diretti (98).

2. DI PRISCO ed altri. — Parificazione dei trattamenti di pensione spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri a quelli delle altre categorie di lavoratori di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1338 (103).

3. RUBINACCI. — Miglioramenti al trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione, stabilito con la legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e con la legge 11 dicembre 1962, n. 1790 (648).

4. TOMASSINI. — Estensione del trattamento di quiescenza a favore dei profughi, dei partigiani e dei reduci dipendenti da Istituti di credito, Casse di risparmio ed Enti similari soppressi o non più funzionanti per causa di eventi bellici (780).

5. FIORE ed altri. — Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (939).

6. INIZIATIVA POPOLARE. — Norme per l'avviamento al lavoro dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura, per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali, per il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro (981).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Deputati GAGLIARDI ed altri. — Modifica alla legge 18 dicembre 1952, n. 2389, recante norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro » (1190).

Giunta consultiva per il Mezzogiorno

Giovedì 2 dicembre 1965, ore 9

Esame dei disegni di legge:

1. Modifiche all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, sulle nuove costruzioni stradali ed autostradali (1440).

2. Modifiche all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, contenente norme integrative per la costruzione a cura dell'ANAS dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria (1443).

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,15*